COMUNE DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

BOZZA CONVENZIONE DI GESTIONE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 5 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA DI ACQUA FILTRATA "CASA DELL'ACQUA"

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI E COSTRUZIONE

CUP C86H14000000003 CIG 59055928AE

L'anno ……., il giorno …… del mese di ……., in Bacoli, nella residenza municipale, sono comparsi:

- da una parte, l'arch. Gennaro Ciunfrini, nato a Bacoli il 04.04.1955, Responsabile del Settore VIII - Programmazione Urbanistica e Gestione del Territorio e Responsabile unico del procedimento, autorizzato ad agire in nome e per conto del Comune di Bacoli, a norma dell'art. 107 del Dec. Leg.vo n. 267 del 08.08.2000, con domicilio legale per ragioni del suo ufficio presso il Comune medesimo, codice fiscale 80100100637, partita I.V.A. 05460810632;
- dall'altra parte, il sig. ……nato a……..il ……., C. F. …… che interviene in legale rappresentanza della Società ……, con sede legale in ……, C. F. …… e P. IVA…….., di seguito denominata "concessionario";

PREMESSO

- che la Provincia di Napoli con deliberazione di G.P. n. 677 del 26/10/2012 ha approvato l'avviso "Manifestazione di interesse per l'assegnazione di risorse ai Comuni per la riduzione della riduzione dei rifiuti e l'implemento della raccolta differenziata ex D.G.R.C. N. 758/2011 – Decreto Dirigenziale R.C. AGC21 – Settore 02 n. 33 del 30/12/2011. Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acque imbottigliate";
- che i destinatari dei predetti finanziamenti sono i Comuni della Provincia di Napoli;
- che i contributi sono concessi nella misura massima del 100% del costo complessivo delle attività previste dagli elaborati progettuali, fino ad un tetto di € 150.000.00 per ciascun intervento comunale.
- che l'Amministrazione Comunale, con la deliberazione della G.C. n. 14 del 25.01.2013, nell'intento di favorire nella comunità bacolese comportamenti e stili di vita virtuosi, responsabili e rispettosi dell'ambiente e del territorio, ha approvato il progetto "Le case dell'acqua", finalizzato alla partecipazione alla soprarichiamata Manifestazione di interesse;
- che la Provincia di Napoli Area Strategica Ecologia, tutela dell'Ambiente e del Territorio ha attribuito al Comune di Bacoli un importo complessivo di € 102.341,48, in virtù della graduatoria progettuale approvata con Determinazione n. 5311 dell'11.06.2013 e successiva Delibera di G.P. n. 832 del 13.12.2013;
- che, con la comunicazione pervenuta in data 16.01.2014, iscritta al n. 1258 del prot. generale, la Provincia di Napoli ha richiesto al Comune di Bacoli nota di formale accettazione dell'importo attribuito, nota regolarmente trasmessa in data 31.01.2014, prot. n. 2755.
- che il Comune ha provveduto, pertanto, ad indire con Determina Dirigenziale n. 164 del 10.03.2014 una selezione pubblica con procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 30 del D. Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici".
- che il Comune, all'esito della procedura aperta, con Determinazione dirigenziale n. … del … ha affidato alla società ……..… la concessione di cui trattasi.

Tanto premesso, le parti in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1) – OGGETTO

Il Comune affida in concessione, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 al concessionario, che accetta, sulla base del progetto preliminare approvato dall'Amministrazione comunale, l'intervento di "*Progettazione definitiva, realizzazione e gestione di n. 5 impianti di distribuzione pubblica di acqua filtrata"* sulle seguenti aree comunali:

a) **Villa Comunale di Bacoli**
b) **Via Molo di Baia (Baia)**
c) **Via Mercato di Sabato (Cappella)**
d) **Esedra (Fusaro)**
e) **Marina Grande di Bacoli**

Il previsto intervento consiste:

a) nella progettazione definitiva e esecutiva;
b) nella realizzazione di n. 5 impianti di *distribuzione pubblica di acqua filtrata*;
c) nella gestione delle opere realizzate.

Il progetto, allegato al presente contratto, con ogni elaborato che lo compone, costituisce in ogni caso la fonte primaria per la miglior descrizione delle opere di cui al precedente comma con l'indicazione delle loro caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche e lo standard dei servizi richiesti.

ART. 3) - DURATA DELLA CONCESSIONE E DISPONIBILITÀ DEI SUOLI.

Il contratto di concessione avrà la durata di **anni 15** (termine offerta di gara) anni, con decorso dalla data di stipula della presente convenzione.
Il concedente garantisce che la destinazione delle aree è compatibile con la realizzazione delle opere di cui alla presente concessione.
Il concedente garantisce la disponibilità delle aree e dei relativi sottosuoli così come indicati all'art. 2, nonché la possibilità dei necessari allacciamenti di propria competenza.
La gestione comprenderà la manutenzione ordinaria, straordinaria e funzionale delle strutture esistenti e di quelle da realizzare ed avrà inizio dalla data di stipula della presente convenzione.
Dopo la stipula della convenzione si procederà alla consegna dell'area. Il verbale, redatto congiuntamente dalle parti, in forma dettagliata potrà contenere anche una documentazione fotografica.

ART. 4) - COSTO DELL'OPERA

Il costo delle opere di cui all'art. 2 del presente atto, così come desumibile dal quadro economico previsto nell'ambito del progetto, è totalmente a carico del concessionario.

ART. 5) – PROVENTI GESTIONE E CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il Concessionario si obbliga ad effettuare, a decorrere dalla data di ultimazione di tutte le opere, fino al termine di durata della Concessione, la gestione funzionale ed economica degli immobili

I proventi della gestione saranno introitati a titolo di corrispettivo dal concessionario fatti salvi il diritto del concedente alla partecipazione dei proventi stessi, come risultante dal bando di gara. Essi sono costituiti da:

a) tutti i proventi derivanti:
   - dalla vendita all'utenza dell'acqua liscia e gassata prodotta e distribuita attraverso gli impianti. Il prezzo delle due tipologie di acqua non dovrà superare il costo di 10 cent di euro al litro;
   - Dallo sfruttamento a fini pubblicitari delle superfici verticali delle strutture realizzate.

Il concessionario si impegna a versare annualmente la somma di **€ 500,00 (**somma oggetto di gara), oltre Iva se dovuta, per l'intera durata della presente convenzione, a titolo di canone di concessione.
Il versamento sarà effettuato entro il 30 giugno di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 5bis) – DURATA LAVORI

Il Concessionario si impegna entro n. 60 giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione del permesso a costruire (o di altro atto equivalente), alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, nei modi e secondo quanto previsto nell'allegata progettazione.
Il Concessionario , in conformità al progetto esecutivo approvato dai competenti uffici, si impegna alla realizzazione delle opere complete in ogni loro parte e finitura.
Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinchè l'esecuzione dei lavori previsti da ciascun programma annuale di attuazione non intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi.
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività, le aree di cantiere dovranno essere interdette per non creare pericoli alla pubblica incolumità e dovranno essere opportunamente schermate, anche visivamente con l'uso di barriere provvisorie mobili, garantendo comunque il decoro delle aree aperte al pubblico.
Il Concessionario si obbliga ad accatastare le opere realizzate.
In caso di ritardi o inadempienze l'Amministrazione potrà applicare le penali previste dalla presente convenzione, con le modalità ivi contemplate, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 6) – PREZZO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il prezzo dovuto dall'Amministrazione al concessionario per il pieno e perfetto adempimento del contratto di concessione, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € ……, oltre IVA nella misura di legge.
La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo.
Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o il collaudatore.
I pagamenti avverranno nel seguente modo:

a) acconto del 20% del prezzo a seguito di lavori eseguiti dall'impresa per la stessa percentuale;
b) erogazione dell'ulteriore 50% del prezzo ad avvenuta realizzazione dell'opera;
c) erogazione del rimanente 30% del prezzo a collaudo dell'opera.

Si precisa che in ogni caso l'erogazione del prezzo potrà avvenire solo a seguito del materiale trasferimento delle somme dall'ente finanziatore.
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dagli uffici del Comune alla sede legale dell'impresa sita in _____via_____.

CAPO II – REALIZZAZIONE LAVORI

ART. 7) - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.

Il concessionario si obbliga altresì a presentare entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo, l'elaborato progettuale esecutivo.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001 l'istituto del titolo abilitativo per le opere pubbliche assistite dalla validazione del progetto non trova applicazione.
La progettazione definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo le modalità previste dagli artt. 44-59 del D.P.R. n. 207/2010.
Il Comune si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione dei progetti definitivo ed esecutivo. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al progetto e all'offerta aggiudicataria.
Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle direttive fornite dall'Amministrazione, il progetto non potrà essere approvato e la presente convenzione dovrà intendersi decaduta senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo, di risarcimento, rimborso spese o a qualsiasi altro titolo.
In fase di presentazione degli ulteriori livelli progettuali il concessionario potrà apportare delle modifiche finalizzate alla rifunzionalizzazione e ottimizzazione del progetto che non alterino l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Tali modifiche dovranno essere approvate dalla Amministrazione comunale.
Le attività preordinate alla costruzione dell'opera potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione locale del progetto esecutivo, nonché della acquisizione di ogni altro atto organizzativo e/o nulla osta necessario di competenza di altro organo, ente o autorità amministrativa.

ART. 8) – TEMPI DI CONSEGNA E PROROGHE

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate, il concedente su richiesta del concessionario, può riconoscere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsto in convenzione, senza che ciò costituisca titolo per il concessionario ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.
In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta dal concessionario prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

ART. 9) - VARIANTI PROGETTUALI, IN CORSO D'OPERA, OPERE SUPPLEMENTARI

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle **varianti progettuali** richieste dal Concedente, sia durante la fase di costruzione sia durante la fase di gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:

i. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale della progettazione;

ii. introduzione di variazioni che non comportino modifiche alla tempistica per la realizzazione dei Lavori o alterino l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, salvo quanto previsto ai successivi commi.

Le **Varianti in corso d'opera** potranno essere richieste dal Concedente ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006.

In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario , il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.

Le Varianti in corso d'opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al progetto esecutivo approvato dal Concedente.

Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi alle Varianti in corso d'opera, previste dall'art. 132, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, fatto salvo per quanto previsto dalle cause che determinano variazioni dell'equilibrio economico e finanziario dell'investimento.

Il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 163/2006.

Le **Varianti progettuali** richieste dal Concedente, diverse dalle varianti progettuali di cui al precedente comma 1, che comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario , in misura rilevante, saranno a carico del Concedente, fatta salva la possibilità di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

Qualora nel corso della concessione, a seguito di circostanze impreviste, si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori lavori o **opere supplementari** che non figurano nel progetto iniziale, né nella presente convenzione essi potranno essere affidati al Concessionario in via diretta, in conformità al quadro normativo vigente *(art. 147 del D. Lgs n. 163/2006).*

ART. 10) - TRASFERIMENTO DELLE OPERE AL COMUNE.

Le opere gestite dal concessionario entreranno nella disponibilità del Comune allo scadere del termine della concessione.

Il concessionario si impegna a consegnare le opere al Comune in buono stato di manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti.

Le parti al momento della presa in consegna delle opere da parte del concessionario in pendenza dello spirare del contratto di concessione effettueranno un apposito verbale al fine di constatare lo stato dei luoghi.

ART. 11) - CONTROLLI - DIREZIONE LAVORI E ORGANO DI ALTA VIGILANZA

Le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione di ogni singolo intervento saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del *Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)*, al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 10, lett. r), del D.P.R. n. 207/2011.

Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori.

Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi degli eventuali professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario , perché sia loro consentito l'accesso

ai cantieri e alla documentazione del Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario .
La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l'ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.
Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell'inizio dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente.
Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:

- della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
- dell'osservanza delle buone regole dell'arte;
- della qualità dei materiali impiegati

ART. 12) – PROCEDURE DI COLLAUDO

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso di'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.
Il Concedente nomina il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 141 del D.Lgs n. 163/2006 e dall'art. 216 del Regolamento.
Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 215 e ss. del Regolamento
Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione.
Alla verifica dell'avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale ai sensi dell'art. 223 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio.
Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

CAPO III – GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 13) – UTENZE

Le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di raffrescamento e quella relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani sono a carico del concessionario.
Il concessionario è tenuto anche al pagamento dei relativi allacci.

ART. 14) CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA DEGLI IMPIANTI

La società è nominata custode del bene.
La società deve provvedere all'apertura, alla chiusura degli impianti.

Riguardo la pulizia e alla sanificazione si precisa che l'acquisto dei prodotti occorrenti è a carico del gestore, cui incombe la responsabilità per l'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio e devono essere assolutamente privi di qualsiasi tossicità.

ART. 15) – MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI

Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni immobiliari, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario, in osservanza del programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo.

Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature mobili e agli arredi, nonché a mantenere in efficienza le stesse, operando le necessarie soluzioni.

Il Concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.

Il Manuale d'Uso ed il Manuale di Manutenzione saranno custoditi dal Concessionario e compilati ed aggiornati secondo le norme relative.

Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti.

L'Amministrazione concedente provvederà ad eseguire le verifiche ispettive sul complesso immobiliare oggetto di concessione, accertando, in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi totali e parziali degli impianti, necessari per riportare lo stesso complesso immobiliare alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, l'Amministrazione concedente procederà ad incamerare la fideiussione di cui al successivo art. 23), nei termini e con le modalità ivi previste, e provvederà in proprio all'esecuzione dei lavori, senza che il concessionario possa, in alcun modo, opporvisi.

In alternativa il concedente potrà applicare le penali per inadempimento contrattuale con le modalità di cui al successivo art. 22) della presente convenzione.

ART. 16) – GESTIONE SERVIZI

Il Concessionario si impegna a gestire i seguenti servizi qualificati ai fini del presente contratto come "servizi a rilevanza economica":

a) Gestione di *n. 5 impianti di distribuzione pubblica di acqua filtrata*
b) *Gestione della pubblicità*
c) *Gestione della campagna informativa/promozionale;*

ART. 17) – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri gestori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.

Il concessionario si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico che sarà l'interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione.

Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il Concessionario inoltre è tenuto a:

- impiegare nella prestazione di servizi gestiti in maniera diretta personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- applicare e far applicare ai gestori, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
- rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
- rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere, e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione della impianto.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

ART. 18) - MODALITÀ DI GESTIONE

Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestirà le opere pubbliche realizzate ed i servizi connessi secondo le proprie scelte imprenditoriali.

Nel quadro degli strumenti sopra citati non è richiesta autorizzazione preventiva del Comune, fermo restando l'obbligo di informativa da parte del Concessionario, mediante deposito, a richiesta, di copia del contratto stipulato presso l'Unità Organizzativa del Responsabile del Procedimento.

È vietata la subconcessione dell'intero complesso.

Gli strumenti gestionali prescelti, purchè abbiano per oggetto parti funzionali e non l'intero complesso, non costituiscono subconcessione.

Ogni mutamento dell'assetto proprietario delle quote o azioni è soggetto alle verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui l'acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa.

ART. 19) – NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO

Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività.

In caso di esercizio del servizio da parte di terzi gestori, i titoli necessari potranno essere richiesti dal gestore effettivo.

CAPO IV– NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE

ART. 20) - ONERI DEL CONCESSIONARIO.

Il concedente, comunque, resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con gli appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti senza che mai si possa comunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente

Il concessionario si obbliga per l'intero periodo della convenzione:

- ad osservare e a far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e dei regolamenti pubblici vigenti e di futura emanazione, regolanti la gestione delle strutture degli impianti costruiti;
- a mantenere le strutture realizzate in condizioni di piena efficienza e di decoro in modo da garantire agli utenti la regolarità del servizio.

ART. 21) - SOCIETÀ DI PROGETTO

La Società di Progetto, eventualmente subentrata all'aggiudicatario *(art. 156, comma 3, D.Lgs n. 163/2006)*, si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione di cui all'art. 2, in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione.

La Società di Progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'art. 156, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006.

Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell' art. 156 del Codice.

Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente.

ART. 21bis) – RECESSO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO IMPRESE

In conformità all'art. 37, comma 9, del D.lgs n. 163/2006 è vietata la eventuale modifica della composizione del raggruppamento di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Tuttavia qualora un soggetto componente il raggruppamento abbia adempiuto a quanto risultante dall'impegno in sede di offerta e siano stati già verificati il possesso dei requisiti di capacità e moralità delle imprese può in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, recedere dal raggruppamento aggiudicatario (*deliberazione AVCP n. 68 del 06.07.2011*).

L'aggiudicatario dovrà dare comunicazione alla stazione appaltante delle eventuali modifiche al raggruppamento per il conseguimento della relativa autorizzazione. .

ART. 22) – PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

È ammessa, su motivata richiesta del concessionario, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al concessionario.

In caso di inadempienza da parte del concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al concessionario inadempiente provvedendo all'espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti.

Le spese tutte saranno poste a totale carico del concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento.

Il concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.

Per l'inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni di regolamenti nazionali, e' prevista l'applicazione, della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui agli att. 106 e 110 del T.U.L.C.P. approvato con RD 3 marzo 1934, n° 683 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ogni caso, resta fatta salva la facoltà del concedente di avvalersi delle previsioni di cui al primo comma del presente articolo nonchè della previsione contenuta nella clausola risolutiva espressa.

ART. 23) - FIDEIUSSIONI E GARANZIE

Si da atto che il concessionario ha presentato in sede di gara le seguenti garanzie

a) ***Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006***

Si da atto altresì che il concessionario prima della stipula del presente contratto ha presentato:

a) ***Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006***

   La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'investimento dei lavori, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

b) ***Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006***

   Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:

   - per i danni di esecuzione: **pari all'importo dei lavori da eseguire**
   - per la responsabilità civile verso terzi: **minimo euro 500.000,00**

Inoltre il concessionario dovrà prestare dopo la certificazione del collaudo dell'opera:

a) ***Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006***

Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi al la gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
L'imporlo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

ART. 24) - RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida e concessione di congruo termine per fornire controdeduzioni e giustificazioni, anche per una sola delle seguenti cause:

a) fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
b) sopravvenienza nella struttura imprenditoriale del concessionario di fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
c) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione;
d) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
e) chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle opere concesse in gestione senza giustificato motivo;
f) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata;
g) violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto;
h) violazione del divieto di sub-concessione;
i) violazione dell'obbligo di pagamento delle spese generali sostenute dall'Amministrazione comunale;
j) mancata ottemperanza alle direttive fornite dall'Amministrazione ai fini dell'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto al precedente art. 6, comma 5;
k) Violazioni delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite all'Amministrazione.

Si attiverà inoltre la risoluzione del presente contratto nel caso di esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G..
La dichiarazione di decadenza del rapporto obbligatorio determinerà l'acquisizione di diritto da parte del concedente della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti, in tutto od in parte realizzati, senza alcun obbligo di compensi o rimborsi di qualsiasi natura e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal concedente.
La concessione potrà essere revocata dal concedente, con decisione motivata, qualsiasi momento prima della scadenza e con preavviso di almeno sei mesi per gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma, il concessionario trasferirà gli immobili e le relative strutture al concedente a fronte del pagamento di un corrispettivo e di una penalità determinati con le modalità previste dall'art. 158, comma 1 lett. a),b),c), del D.Lgs n. 163/2006.
Nel caso di risoluzione per fatto attribuibile al concessionario si applicherà l'art. 159, comma 1 lett. a),b), del D.Lgs n. 163/2006. Ai finanziatori dell'opera è garantita la facoltà di individuare un soggetto subentrante al concessionario nei cui confronti è stato risolto il contratto.

ART. 25) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora le parti non riescano a superare bonariamente le contestazioni che dovessero sorgere tra esse a causa od in dipendenza dell'osservanza, della interpretazione e della esecuzione della presente convenzione, ed anche per quanto ivi non espressamente contemplato ma, comunque, inerente all'esercizio della concessione, si ricorrerà a giudizio, secondo la vigente normativa in materia, la cui competenza è consensualmente, fin d'ora, riconosciuta ed attribuita al Foro di Napoli.

ART. 26) - REGISTRAZIONE.

Le spese e la registrazione del presente atto, da effettuare a cura del Concedente, saranno a carico del Concessionario, tenuto conto che tutte le prestazioni da esso dovute a termini del presente atto sono assoggettate ad I.V.A.
Le spese relative alla presente convenzione, nonché le imposte e le tasse ad essa afferenti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del concessionario.

ART. 27) - ALLEGATI.

Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati, anche quando non siano materialmente uniti al testo della convenzione:

A. Determinazione dirigenziale n……..del…… di aggiudica definitiva della concessione;
B. Progettazione dell'opera; ;
C. Bando di gara

Il contenuto dei predetti allegati è fonte regolatrice dei rapporti di Concessione, subordinatamente alle previsioni della presente Convenzione, che prevale in ogni caso di eventuale contrasto o vacanza di previsioni.

ART. 28) - RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a quanto disposto:

- D.Lgs n. 163/2006
- D.P.R. n. 207/2010
- Codice civile

Letto, approvato e sottoscritto.

.... (….), ……